

responsabilità del trasgressore, poichè non è necessario che fra l'atto colpevole e l'urto, o fra urto e danno, vi sia una relazione diretta ⁽¹⁰⁶¹⁾.

Quanto al risarcimento dei danni, accertato ch'essi siano conseguenza dell'urto ⁽¹⁰⁶²⁾, si applicheranno le regole vigenti in materia extracontrattuale.

208. - *Responsabilità extracontrattuale dell'armatore. Lex loci. Convenzione di Bruxelles, 1910, sull'urto in mare. Legge 14 giugno 1925.* — La responsabilità personale del capitano non esclude, naturalmente, quella del suo preponente (art. 1153 cod. civ.), cioè dell'armatore (art. 491 cod. comm). Anche questa responsabilità è principale e diretta, verso i terzi danneggiati, ma da essa l'armatore, a differenza del capitano, potrà liberarsi con l'abbandono della nave e del nolo esatto o da esigere (art. 491, 2° comma) ⁽¹⁰⁶³⁾ se i danneggiati sono soggetti alla sua legge nazionale, altrimenti si applicheranno le regole della Convenzione di Bruxelles del 1924 sulle limitazioni alla responsabilità dei proprietari di nave ⁽¹⁰⁶⁴⁾, già approvata dal nostro Governo ⁽¹⁰⁶⁵⁾. Nè contro l'applicabilità di dette regole si può opporre che, avvenendo l'urto, per non esservi a bordo il pilota, sempre nelle acque territoriali, riprende vigore la *lex loci*, essendo che la Convenzione di Bruxelles del 1910 per l'unificazione di alcune regole in materia di urto di navi ⁽¹⁰⁶⁶⁾, ratificata dal nostro Governo nel 1913 ⁽¹⁰⁶⁷⁾ ed introdotta nel 1925 ⁽¹⁰⁶⁸⁾ nella le-

(1061) Nello stesso senso: RAMELLA, *Tratt. delle Assic.*, 1921, p. 198 segg.; VIVANTE, *Contratto di assic.*, II, n. 239; SCHAPS, *op. cit.*, n. 37, sull'art. 735; BRUCK, in *Hanseat. Rechts. Zeitsch.*, 1919, 163.

(1062) Alta corte di giustizia, 26 giugno 1925, *Lloyd's List Law Reports*, XXII, 289.

(1063) V. retro, § 203.

(1064) Semprechè il danneggiato appartenga ad uno degli Stati che tale convenzione abbiano già ratificata.

(1065) Con R. D. 6 gennaio 1928, n. 1958 (*Gazz. Uff.* 26 settembre 1928, n. 224).

(1066) V. su questa convenzione, F. BERLINGIERI, *Verso l'unificazione.*, cit., pag. 9 segg.

(1067) Con legge 12 giugno 1913, n. 106 (*Gazz. Uff.*, 20 giugno 1913 n. 143).